



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA



SEZIONE DI VENEZIA

ALLEGATO

MODIFICA AL REGOLAMENTO ALLO STATUTO DELLA SEZIONE DI VENEZIA

La Presidenza Nazionale con Prot. LNIPN/RM/2024/0000594/EU 10/04/24 ha inviato una comunicazione con argomento: Iscrizione dei Gruppi Sportivi LNI al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Il contenuto richiama:

In applicazione del D.Lgs. 36/2021 e dei successivi c.d. "correttivi", è stata temporaneamente confermata, fino al 30.06.2024, la validità dei regolamenti dei Gruppi Sportivi Dilettantistici delle Strutture periferiche della LNI ai fini dell'iscrizione nel neo istituito Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che sostituisce il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche presso il CONI.

A seguito della nota - quesito inoltrata dalle Federazioni interessate (FIV, FICK, FIC) e le interlocuzioni e gli incontri con la Presidenza Nazionale, il predetto Dipartimento per lo sport, "... considerato l'alto carattere storico e la vocazione sportiva di alto rilievo delle sezioni territoriali della Lega Navale Italiana", ha indirizzato una nota di accoglimento della richiesta di iscrizione, ritenendola ammissibile ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del Regolamento sulla gestione del Registro, anche in parziale assenza del requisito di cui all'articolo 7, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2021.

In tale contesto, altresì, è emersa la necessità di apportare alcune – limitate – modifiche ai vigenti regolamenti, onde renderli atti all'iscrizione nel Registro in parola ed all'affiliazione alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

La modifica da apportare al Regolamento, per ottemperare a quanto sopra richiamato è la seguente:

Art. 4, inserimento del comma:

3. Le quote di associazione sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Per il rimanente documento, il testo del vecchio risulta rimanere completamente uguale al nuovo approvato a suo tempo.